

**Pubblica amministrazione.** Le tappe per la costituzione delle aziende dopo l'entrata in vigore della comunicazione unica

# Un freno all'impresa in un giorno

## Gli sportelli comunali e le autorizzazioni rallentano i tempi dell'operatività

**Maurizio Pirazzini**

L'impresa in un giorno resta ancora un sogno. Il debutto della comunicazione unica per l'avvio dell'attività imprenditoriale, il 1° ottobre, ha aperto la strada, ma i tempi della burocrazia che affliggono il nostro sistema imprenditoriale (secondo il report «Doing business 2010» della Banca mondiale siamo soltanto al 78° posto) non sono tanto quelli inerenti le registrazioni dell'impresa presso i vari enti (Registro imprese, apertura della partita Iva, Inps, Inail), quanto piuttosto quelli necessari per ottenere i titoli autorizzatori (requisiti sanitari, prevenzione incendi e così via) ed edilizi, incentrati sui procedimenti presso gli sportelli unici delle attività produttive (Suap) comunali.

Anche questi sono oggetto di

una riforma - si aspettano i regolamenti di attuazione - introdotto dal decreto anticrisi (articolo 38 del Dl 112/08, convertito dalla legge 133/08).

### La ricevuta è «costitutiva»

Se dal punto di vista strettamente giuridico è fuor di dubbio che, nel sistema del codice civile, l'impresa (articolo 2082) è un «fatto» che produce effetto in quanto tale a prescindere da registrazioni, iscrizioni e abilitazioni (con la conseguenza, ad esempio, che l'impresa irregolare in quanto priva delle dovute autorizzazioni viene fatta tranquillamente fallire dai giudici), nella percezione degli operatori, il concetto di nascita di un'impresa è sempre stato correlato con una registrazione presso la Camera di commercio (prima

al Registro ditte, ora al Registro imprese).

Proprio quest'ultima impostazione è stata - di fatto - recepita dal legislatore con la comunicazione unica. L'articolo 9, comma 3 della legge 40/07 introduce il concetto di rilascio della cosiddetta «ricevuta costitutiva», ovvero di una ricevuta che costituisce titolo per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

L'importanza sistemica di questa disposizione, rafforza il ruolo della registrazione, perché, in assenza di questa, l'impresa non può essere ritenuta regolare sotto il profilo amministrativo, diversamente da quanto avviene con le vecchie regole (tranne che per l'Inail) in cui c'era un termine - di 30 giorni - per dichiarare sia alla

Camera di commercio che all'agenzia delle Entrate (ai fini Iva) l'inizio dell'attività. Non c'è stata alcuna modifica espressa delle normative di settore (articolo 2196 del codice civile e articolo 35 della legge Iva) ma si deve ritenere che il principio fissato dalla legge 40/07 sia del tutto incompatibile con la permanenza di un termine entro cui l'imprenditore era sul mercato ma in modo invisibile e senza riscontro pubblico per i terzi. Questa sorta di limbo dei 30 giorni non sarà più ammesso con l'effetto anche di eliminare le sanzioni per il ritardo (articolo 2194).

### Niente iscrizione retroattiva

Altra conseguenza rilevante è che non potrà più darsi un'iscrizione con data di inizio "re-

troattiva", perché l'inizio attività non potrà essere anteriore alla data di deposito della "ComUnica" e al contestuale rilascio della ricevuta. Vale il momento in cui il conservatore del registro delle imprese rilascia - e consegna in modo sicuro nella Pec dichiarata dall'impresa in sede di iscrizione - la ricevuta, rappresentata da un documento elettronico (file) con la firma digitale - apposta con procedura automatica - del conservatore del registro.

La forma informatica costringerà gli interlocutori e coloro che dovranno verificare la ricevuta a doverlo fare con strumenti informatici, ad esempio, leggendo il contenuto di una chiavetta Usb (non è esclusa la necessità di trasformare la ricevuta informatica in un docu-

mento cartaceo "conforme", ad esempio, se si deve documentare la regolarità dell'impresa agli organi di vigilanza).

La nuova regola della ricevuta costitutiva coinvolge tutte le tipologie di imprese, comprese quelle artigiane. Queste dovranno ottenere anche il riconoscimento (eventuale) della qualifica «artigiana» entro i 60 giorni, salvo che le Regioni non mettano in campo nuove legislazioni più adeguate a quello che chiede l'Unione europea (come già fatto ad esempio, con lungimiranza, al momento, solo dalla Lombardia e dalla Toscana).

I titolari delle imprese e gli amministratori delle società dovranno inoltre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.